COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10708 5	ADUNANZA del 21.02.2018

DELIBERAZIONE N. 8

Soggetta invio capigruppo ☐

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – COMPONENTE TARI.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi ventuno del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri. All'appello risultano:

AIOLFI DORIANO		Presente
SPINI GABRIELE		Presente
VANELLI TAGLIACANE VALENTINO		Presente
SAMELE GIULIANA		Presente
BIANCHESSI GIANBATTISTA		Presente
GERMANI EMANUELE		Presente
POLLASTRI LORENZO		Presente
FONTANA GAIA		Assente
FUMAGALLI ALBERTO		Presente
BROGLIO ANDREINA		Presente
CADISCO MARCO		Presente
ZUCCOTTI LUCA		Dimiss.
AIOLFI PAOLO		Presente
FASOLI MANUELA		Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI DORIANO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n . 39 del 24.07.2014 avente per oggetto l'approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2018, si rende necessario apportare modifiche al Regolamento di cui al punto precedente stante la volontà dell'Amministrazione di supportare, attraverso un minor carico tributario, l'iniziativa privata finalizzata all'apertura di nuove attività commerciali nel territorio comunale;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare il Regolamento Comunale in oggetto, introducendo al capitolo 4 TARI il seguente articolo:

ART. 28 BIS Esenzioni

A partire dall'anno 2018 sono esentate dal tributo le utenze non domestiche che abbiano avviato la nuova apertura di negozi "di vicinato" nel centro abitato (non si comprendono i subentri e i trasferimenti delle attività).

Sono definiti negozi "di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 150mq. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi e servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.

L'esenzione spetta solo nel caso in cui il locale, dove viene esercitata l'attività, sia inutilizzato (vuoto, sfitto).

Detta esenzione si mantiene per due anni a partire dalla data di apertura.

La presente agevolazione deve essere richiesta dall'interessato all'atto della presentazione della denuncia di attivazione.

VISTI l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie;

VISTO l'art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

DATO atto che la spesa relativa alla suddetta agevolazione troverà copertura nella maggiore imposta TARI derivante dall'avio della nuova attività commerciale e che pertanto non necessita di stanziamenti di bilancio;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'alt 239 comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, allegato sotto la lett. a);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

CON VOTI UNANIMI favorevoli per alzata di mano dai 12 consiglieri votanti

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** la seguente modifica al regolamento per la disciplina della IUC, componente TARI introducendo l'art 28 bis:

ART. 28 BIS Esenzioni

A partire dall'anno 2018 sono esentate dal tributo le utenze non domestiche che abbiano avviato la nuova apertura di negozi "di vicinato" nel centro abitato (non si comprendono i subentri e i trasferimenti delle attività).

Sono definiti negozi "di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 150mq. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi e servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.

L'esenzione spetta solo nel caso in cui il locale, dove viene esercitata l'attività, sia inutilizzato (vuoto, sfitto).

Detta esenzione si mantiene per due anni a partire dalla data di apertura.

La presente agevolazione deve essere richiesta dall'interessato all'atto della presentazione della denuncia di attivazione.

- **DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito del Comune di Bagnolo Cremasco

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi favorevole legalmente resi

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

*** * * * * * * * ***

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE: Aiolfi Dott.ssa Sabina

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE: Aiolfi Dott.ssa Sabina

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo contabile, e sussiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina